

Condizioni generali di assicurazione (CGA)

Assicurazione responsabilità civile dei proprietari di stabili

Edizione 2021

Indice

Condizioni generali di assicurazione	2
A Estensione dell'assicurazione	2
A1 Qual è l'oggetto dell'assicurazione?.....	2
A2 Quali sono le persone assicurate?.....	2
A3 Che cosa è assicurato se si tratta di spese di prevenzione di danni?.....	2
A4 Che cosa è assicurato se si tratta di comproprietà o di proprietà comune?.....	3
A5 Che cosa è assicurato se si tratta di proprietà per piani?.....	3
A6 Quali regole complementari si applicano per gli autoveicoli ai sensi dell'art. A1 e)?.....	3
A7 Quali regole complementari si applicano in caso di pregiudizi all'ambiente?.....	3
A8 Qual è la responsabilità civile del committente dell'opera?.....	4
A9 Per quali danni è valevole l'assicurazione?.....	4
A10 Quali sono le prestazioni assicurate?.....	4
A11 Che cosa non è assicurato?.....	5
A12 Qual è la protezione giuridica penale?.....	6
B Sinistro	6
B1 Quali obblighi incombono agli assicurati?.....	6
B2 Che fare in caso di sinistro?.....	6
B3 Come si svolge la liquidazione di un sinistro?.....	6
B4 Qual è la franchigia a carico dell'assicurato?.....	7
B5 Diritto di rivalsa.....	7

Condizioni generali di assicurazione

A Estensione dell'assicurazione

A1 Qual è l'oggetto dell'assicurazione?

L'assicurazione responsabilità civile dei proprietari di stabili protegge il patrimonio degli assicurati contro le pretese avanzate da terzi per responsabilità civile legale, se il danno ha un nesso causale con lo stato o la manutenzione degli stabili e dei fondi assicurati oppure con l'esercizio dei diritti di proprietà a essi relativi.

Sono assicurate:

- a)** la responsabilità civile che, in virtù delle disposizioni legali sulla responsabilità civile, risulta dagli stabili e dai fondi indicati nella polizza, in seguito a:
- morte, ferite o altri danni alla salute di persone (danni corporali);
 - distruzione, danneggiamento o perdita di cose (danni materiali);
 - pregiudizi economici, purché siano conseguenti a un danno corporale o materiale assicurato, subito dallo stesso danneggiato;
- La morte, le lesioni o eventuali altri pregiudizi alla salute degli animali e la perdita di questi ultimi sono considerati danni materiali.
- Il pregiudizio al funzionamento di una cosa non danneggiata nella sua sostanza non è considerato un danno materiale;
- b)** la responsabilità derivante dalla proprietà degli impianti e delle installazioni appartenenti agli stabili e ai fondi assicurati, quali in particolare:
1. cisterne e recipienti analoghi;
 2. ascensori per persone e merci e scale mobili;
 3. posti di parcheggio e stabili adibiti a garage per auto-veicoli, parcheggi coperti per biciclette;
 4. posti da gioco per bambini (con attrezzi, piscina per bambini, ecc.), piscine coperte e scoperte a uso privato, senza accesso per il pubblico, luoghi per lavoro manuale e da ricreazione, stagni da giardino;
 5. edifici annessi (ripostigli per arnesi, piccoli garage, serra calda, ecc.);
- c)** la responsabilità per danni in rapporto con pregiudizi all'ambiente, comprese le spese di prevenzione di danni, in conformità con l'art. A7;
- d)** la responsabilità civile del proprietario in qualità di committente dell'opera, conformemente all'art. A8;
- e)** la responsabilità civile in qualità di proprietario di autoveicoli e/o derivante dall'uso di tali veicoli (per es. tosaerba) per la manutenzione degli stabili e dei terreni assicurati, conformemente all'art. A6:
- per cui non esistono né una licenza di circolazione né una targa;
 - le cui targhe sono depositate presso l'autorità competente. Se, oltre all'assicurazione obbligatoria di responsabilità civile, per il veicolo viene stipulata un'assicurazione successiva (per es. per un periodo di sei mesi), la copertura entra in vigore solo dopo che è scaduta la copertura di assicurazione successiva;

- f)** le spese di prevenzione di sinistri ai sensi dell'art. A3.

Inoltre l'estensione della garanzia è definita dalle presenti CGA, dalle eventuali condizioni supplementari, dalle disposizioni della polizza e dalle appendici.

A2 Quali sono le persone assicurate?

È assicurata la responsabilità civile:

- a)** del contraente, in qualità di proprietario degli stabili e dei fondi indicati nella polizza. Se il contraente è una società di persone (per es. una società in nome collettivo), una comunità di proprietari in comune (per es. una comunità di eredi) o se egli ha concluso l'assicurazione per conto di terzi, vale quanto segue: i soci, i membri della comunità di proprietari in comune o le altre persone al cui nome è intestata l'assicurazione, hanno gli stessi diritti e obblighi del contraente;
- b)** dei dipendenti e di altri ausiliari del contraente (eccettuati gli imprenditori e gli uomini del mestiere indipendenti, ai quali ricorre il contraente) nell'esercizio delle loro incombenze riguardanti gli stabili, i fondi e gli impianti assicurati. Continuano a essere coperte le pretese emesse contro l'assicurato derivanti dai danni causati da tali aziende o uomini del mestiere;
- c)** del proprietario del fondo, se il contraente è proprietario soltanto dello stabile, ma non del fondo (diritto di superficie).

Nella polizza e nelle Condizioni Generali, il termine CONTRAENTE designa le persone menzionate alla lettera a), mentre il termine ASSICURATI comprende tutte le persone menzionate alle lettere da a) a c).

A3 Che cosa è assicurato se si tratta di spese di prevenzione di danni?

- a)** Qualora, in rapporto con un evento imprevisto, sia imminente il verificarsi di lesioni corporali o di danni materiali assicurati, la copertura assicurativa si estende altresì alle spese a carico dell'assicurato in virtù di misure adeguate e immediate adottate al fine di prevenire tale pericolo (spese di prevenzione di danni).

Non sono assicurate le spese per:

- le misure adottate dopo che il pericolo è stato prevenuto, quali l'eliminazione di prodotti difettosi o di scarto oppure il riempimento di impianti, recipienti e condutture;
- l'accertamento di perdite, di disturbi di funzionamento e delle cause del danno, lo svuotamento e il riempimento di impianti, recipienti e condutture, nonché le spese per le relative riparazioni o trasformazioni (per es. spese di risanamento);
- le misure di prevenzione adottate a causa della caduta di neve o della formazione di ghiaccio.

A4 Che cosa è assicurato se si tratta di comproprietà o di proprietà comune?

- a) Nel caso di comproprietà o proprietà comune dello stabile o del fondo assicurato o di parti di essi (per es. recinto di parcheggio coperto per autoveicoli, strada, piazze, antenna), è assicurata la responsabilità civile derivante a tutti i proprietari.
- b) Nella comproprietà sono assicurate anche le pretese per i danni subiti dai comproprietari. Sono tuttavia escluse le pretese:
 - per la parte del danno corrispondente alla quota di proprietà del comproprietario in questione;
 - per danni allo stabile o al fondo assicurato stesso.
- c) Nella proprietà comune sono escluse dall'assicurazione tutte le pretese per i danni subiti dai proprietari in comune.
- d) Sono equiparate a un comproprietario o proprietario in comune (art. A11 lettera a) le persone che vivono in comunione domestica con lui.

A5 Che cosa è assicurato se si tratta di proprietà per piani?

- a) L'assicurazione comprende la responsabilità civile:
 - della comunità di proprietari per le parti di stabili e terreni a uso comune (impianti e sistemazioni compresi);
 - dei diversi proprietari per piani per le parti di stabili in diritto esclusivo.
- b) Sono assicurate le pretese:
 - della comunità di proprietari nei confronti di ciascun proprietario per piani per danni causati a parti di stabili e terreni a uso comune (in modifica parziale dell'art. A11 lettere a) e i);
 - di uno dei proprietari per piani contro la comunità dei proprietari per danni causati a parti di stabili e terreni a uso comune;
 - di uno dei proprietari per piani nei confronti di un altro proprietario per piani per danni la cui causa è attribuibile a parti di stabili acquistati in diritto esclusivo.

In caso di pretese della comunità dei singoli proprietari per piani, e viceversa, non è assicurata la parte dei danni corrispondente alla parte della proprietà del proprietario per piani interessato secondo l'atto costitutivo.
- c) Sono equiparate a un proprietario per piani le persone che vivono in comunione domestica con lui (art. A11 lettera a).

A6 Quali regole complementari si applicano per gli autoveicoli ai sensi dell'art. A1 e)?

- a) Sono applicabili le somme di assicurazione minime fissate dalla legislazione svizzera in materia di circolazione stradale, a meno che la polizza non preveda prestazioni superiori.
- b) Non è coperta la responsabilità civile delle persone che hanno utilizzato il veicolo per partecipare a corse al di fuori di stabili e terreni designate nella polizza e che non sono autorizzate ufficialmente o che non dispongono dell'autorizzazione a competere in virtù della legislazione in materia di circolazione stradale o per altri motivi. Allo stesso modo sono escluse la responsabilità civile delle persone responsabili degli utenti del veicolo e la responsabilità civile delle persone che hanno ordinato tali corse o che ne erano a conoscenza.

- c) Nel caso di un sinistro per cui esiste un obbligo di assicurazione ai sensi della legislazione svizzera in materia di circolazione stradale, sono escluse dall'assicurazione in deroga all'articolo A11 e in aggiunta alla lettera b) riportata sopra:
 - le pretese del detentore per i danni materiali causati da persone di cui è responsabile secondo la legislazione svizzera in materia di circolazione stradale;
 - le pretese per i danni materiali del coniuge, del partner registrato del detentore, dei suoi parenti in linea ascendente e discendente e, se vivono con lui in comunione domestica, dei suoi fratelli e delle sue sorelle;
 - le pretese per i danni causati al veicolo utilizzato, al rimorchio e alle cose trasportate con essi, a eccezione degli oggetti che la parte lesa trasportava con sé, in particolare bagagli e altri effetti simili.

Inoltre sono applicabili le disposizioni della legislazione svizzera in materia di circolazione stradale nella misura in cui sono imperative.

A7 Quali regole complementari si applicano in caso di pregiudizi all'ambiente?

- a) Per pregiudizio all'ambiente si intende:
 - la perturbazione durevole dello stato naturale dell'aria, delle acque (comprese le acque sotterranee), del suolo, della flora o della fauna dovuta a un pregiudizio qualunque;
 - uno stato di cose definito in virtù del diritto applicabile come danno all'ambiente.
- b) Le pretese fondate sulle lesioni corporali e sui danni materiali derivanti da un pregiudizio all'ambiente sono assicurate purché tale pregiudizio sia la conseguenza di un evento unico, improvviso e impreveduto e che necessiti, tra l'altro, di misure immediate quali la comunicazione alle autorità competenti, l'allarme alla popolazione e l'adozione di misure di prevenzione e di misure volte a limitare il danno. Sono altresì assicurate le pretese fondate sulle lesioni corporali e sui danni materiali derivanti da un pregiudizio all'ambiente a causa di una fuoriuscita di sostanze nocive per il suolo e le acque, quali combustibili e carburanti liquidi, acidi, basi e altri prodotti chimici (a esclusione delle acque di scolo e altri scarti relativi all'attività) a causa della corrosione dovuta alla ruggine o dell'infiltrazione di un impianto fissato al terreno, a condizione che la fuoriuscita preveda delle misure immediate secondo il paragrafo precedente. La copertura assicurativa viene accordata esclusivamente se il contraente dimostra che l'impianto in questione è stato realizzato, sottoposto a manutenzione o messo fuori servizio in maniera corretta e conformemente alle prescrizioni.

c) In aggiunta all'articolo A11 sono escluse dall'assicurazione le pretese:

- in rapporto con più eventi simili che, insieme, hanno causato il pregiudizio all'ambiente o in rapporto con i pregiudizi continui che non risultano da un evento unico, improvviso e impreveduto (per es. penetrazione occasionale e graduale di sostanze nocive nel suolo, traboccamento ripetuto di liquidi da recipienti mobili).

Riserva è fatta per la lettera b, cpv. 2 riportato qui sopra;

- in rapporto con la rigenerazione di specie protette e il ripristino dello stato precedente di ecosistemi protetti o risultanti dalla perturbazione dell'aria, delle acque, del suolo, della flora o della fauna che non sono in proprietà civile. Riserva è fatta per la copertura delle spese di prevenzione di danni ai sensi dell'articolo A3 CGA;
- in rapporto con i depositi di prodotti di scarto e l'inquinamento del suolo e delle acque già esistenti all'inizio del contratto;
- in rapporto con la proprietà o l'attività degli impianti destinati al deposito, al trattamento, al trasferimento o all'eliminazione di rifiuti, altri prodotti di scarto o materiali riciclabili.
- La copertura assicurativa viene invece accordata per gli impianti che appartengono all'azienda e destinati al compostaggio o al deposito intermedio di breve durata di rifiuti o di altri prodotti di scarto provenienti principalmente dall'azienda o destinati alla depurazione o al trattamento preliminare delle acque di scolo dell'azienda.

- d)** L'assicurato ha l'obbligo di provvedere a che:
- la produzione, la trasformazione, la raccolta, il deposito, la pulizia e l'eliminazione di sostanze nocive all'ambiente siano eseguiti nel rispetto delle disposizioni legali e delle autorità;
 - la manutenzione e il funzionamento delle attrezzature utilizzate per le suddette attività, compresi i dispositivi di sicurezza e d'allarme, siano eseguiti e garantiti a regola d'arte nel rispetto delle prescrizioni tecniche, legali e delle autorità;
 - le decisioni emesse dalle autorità in merito ai risanamenti e misure analoghe siano messe in atto entro i termini prescritti.

A8 Qual è la responsabilità civile del committente dell'opera?

- a)** L'assicurazione copre anche le pretese avanzate contro il contraente, nella sua qualità di committente, per danni causati a terreni, fabbricati e altre opere di terzi, e dovuti a lavori di costruzione, di trasformazione e d'ampliamento negli stabili e nei fondi assicurati.
- b)** L'assicurazione non copre le pretese in rapporto con la costruzione, la trasformazione o l'ingrandimento d'opere:
- il cui costo, in base al preventivo, è superiore a CHF 200'000.– (ciò significa che l'assicurato non beneficia d'alcuna copertura se quest'importo è superato);
 - aggiunte a opere di terzi;
 - situate su una pendenza superiore al 25% o su una riva;
 - edificate su pali o piastre di fondazione;
 - che esigono una modificazione del livello della falda freatica o dell'afflusso d'acqua sotterranea.
- c)** L'assicurazione non copre neanche le pretese:
- per i danni riguardanti il progetto di costruzione stesso o il terreno che ne fa parte;
 - in rapporto con la diminuzione della portata o l'inaridimento delle sorgenti.

A9 Per quali danni è valevole l'assicurazione?

- a)** L'assicurazione comprende i danni che si verificano durante la validità del contratto che però sono annunciati alla Compagnia non più di 60 mesi dopo la fine del contratto.
- b)** Per «momento in cui il danno si verifica» s'intende il momento in cui è constatato per la prima volta un danno. Il caso di un danno corporale si considera, nel dubbio, che esso si sia verificato nel momento in cui il danneggiato ha per la prima volta consultato un medico a causa di sintomi provocati dalla lesione fisica, anche se il nesso causale è messo in evidenza solo in seguito.

Quale momento dell'insorgere della necessità delle spese di prevenzione di danni si considera quello in cui viene per la prima volta constatato che un danno è imminente.

- c)** Si ritiene che tutti i danni di un danno di serie secondo l'art. A10 lettera c) cpv. 1 si siano verificati nel momento in cui è stato cagionato il primo danno secondo la lettera b) qui sopra. Se il primo danno di una serie si verifica prima dell'inizio del contratto, non viene accordata alcuna copertura per le pretese che appartengono alla stessa serie.
- d)** Per i danni e/o le spese che sono stati causati prima dell'inizio fissato per il presente contratto, la copertura è data soltanto se l'assicurato prova che all'inizio del contratto non aveva conoscenza o – stando alle circostanze – non avrebbe potuto aver conoscenza di un atto o di un'omissione che potesse motivare la sua responsabilità. Lo stesso vale per le pretese derivanti da danni di un danno di serie secondo l'art. A10 lettera c) cpv. 1, se un danno appartenente alla serie è stato causato prima dell'inizio del contratto.

Se i danni o le spese secondo il cpv. qui sopra sono coperti da un eventuale precedente assicurazione, il presente contratto concede nel quadro delle sue disposizioni una copertura per la differenza delle somme assicurate (assicurazione complementare). Le prestazioni provenienti dall'assicurazione precedente precedono quelle di questo contratto e sono dedotte dalla somma d'assicurazione del presente contratto.

- e)** La lettera d) cpv. 1 qui sopra vale per analogia, se, nel corso della durata del contratto, la delimitazione della copertura d'assicurazione è modificata (come tale vale anche la modificazione della somma d'assicurazione e della franchigia).

A10 Quali sono le prestazioni assicurate?

- a)** Le prestazioni della Compagnia consistono nel tacitare delle pretese fondate e nella difesa contro le pretese infondate. Esse comprendono pure gli interessi, le spese per ridurre il danno, le spese di perizia, d'avvocato, giudiziarie, d'arbitrato, di conciliazione come pure le spese aggiudicate alla parte avversa e le spese di prevenzione di danni assicurati come pure altri costi eventualmente assicurati, il tutto nei limiti delle somme d'assicurazione prevista nella polizza, meno la franchigia convenuta.
- b)** La somma d'assicurazione vale quale garanzia unica per anno d'assicurazione; ossia essa è risarcita al massimo una sola volta per l'insieme dei danni, delle spese di prevenzione di danni come pure gli altri costi eventualmente assicurati che si verificano nel corso dello stesso anno d'assicurazione.

- c)** L'insieme di tutti i danni assicurati aventi la medesima causa (per es. più danni attribuibili allo stesso difetto, quali in particolare errori di sviluppo, di concezione, di fabbricazione o d'istruzione, come pure i danni attribuibili allo stesso effetto di un difetto insito in un prodotto o in una materia oppure a una stessa azione od omissione) è considerato un unico danno (danno di serie). Il numero dei lesi, degli attori o degli aventi diritto è irrilevante.
Per danni di un danno di serie che si sono verificati dopo la fine del contratto secondo la lettera c qui sopra, la copertura è data durante 60 mesi al massimo dopo la fine del contratto, se il primo di questi danni si è verificato durante la validità del contratto.
- d)** Le prestazioni e le loro limitazioni hanno quali basi le disposizioni contrattuali dell'assicurazione (comprese quelle riguardanti la somma d'assicurazione e la franchigia), che erano valide al momento del verificarsi del danno, secondo l'art. A9 lettere b) e c).

A11 Che cosa non è assicurato?

Non sono assicurate:

- a)** le pretese avanzate dal contraente (su riserva degli articoli A4 lettera b) e A5 lettera b), come pure le pretese per i danni di cui è vittima il contraente stesso; inoltre, le pretese avanzate dalle persone che vivono in comunione domestica con l'assicurato responsabile;
- b)** le pretese per danni corporali subiti da una persona occupata dal contraente in virtù di un contratto di locazione di personale (locazione di lavoro o di servizio), nell'esercizio delle sue incombenze contrattuali o professionali per lo stabile o il fondo assicurato;
- c)** la responsabilità dell'autore di un crimine o di un delitto intenzionale;
- d)** le pretese fondate su di una responsabilità assunta per contratto, che eccede le prescrizioni legali, come pure le pretese derivanti dall'inadempimento di un obbligo legale o contrattuale d'assicurazione;
- e)** la responsabilità come detentore o derivante dall'uso di veicoli a motore (ai sensi dell'art. A1 lettera e e dell'art. 6) e di rimorchi trainati o di veicoli rimorchiati da questi, nonché di biciclette per le quali la legislazione svizzera sulla circolazione stradale prescrive un'assicurazione obbligatoria, come pure la responsabilità come detentore o derivante dall'uso di battelli e d'aerei;
- f)** le pretese in rapporto con i pregiudizi all'ambiente imminenti o verificatisi ai sensi dell'art. A7 lettera a, nella misura in cui tali pretese non rientrano espressamente nel quadro della copertura prevista ai sensi dell'art. A3 e dell'art A7 lettere b e c CGA;
- g)** fermo quanto disposto dall'art. A8 le pretese per danni causati a fondi, stabili e altre opere altrui, in seguito a lavori di demolizione, scavo o costruzione, se il contraente è committente dell'opera. Tali pretese sono però assicurate se un assicurato esegue lui stesso, completamente o in parte, tali lavori, se ha elaborato i relativi piani, se dirige o controlla l'esecuzione della costruzione, purché il danno sia imputabile a una colpa commessa durante una delle suddette attività;

- h)** la responsabilità per danni il cui verificarsi doveva essere considerato assai probabile dal contraente. Questo vale anche per i danni il cui verificarsi era stato implicitamente ammesso nel prescegliere un determinato metodo di lavoro per ridurre le spese o accelerare i lavori;
- i)** le pretese per
- danni a cose che un assicurato abbia per scopi d'uso, di lavorazione, di custodia o di trasporto o per altre ragioni (per es. in commissione, per esposizione) o che egli ha preso in affitto o in locazione;
 - danni a cose con o sulle quali l'assicurato esercita od omette di esercitare un'attività (per es. lavorazione, riparazione, carico o scarico di un veicolo). È parimenti considerato attività ai sensi della presente disposizione il fatto di definire piani, dirigere lavori, dare direttive o istruzioni, esercitare una vigilanza o effettuare controlli, nonché eseguire altre attività simili;
- Riserva è fatta per l'art. A4 lettera b);
- j)** le pretese derivanti da pregiudizi economici che non sono consecutivi né a un danno corporale assicurato né a un danno materiale assicurato, arrecato alla persona lesa;
- k)** la responsabilità per danni cagionati da sostanze introdotte in impianti destinati al deposito, alla preparazione o alla rimozione di residui o d'altri prodotti di rifiuto. Tale disposizione non si applica alle pretese derivanti da danni cagionati agli impianti di depurazione e di trattamento preliminare delle acque di scolo;
- l)** la responsabilità per danni relativi al nucleare ai sensi della legislazione svizzera sulla responsabilità in materia d'energia nucleare e le relative spese;
- m)** la responsabilità per i danni dovuti agli effetti di radiazioni ionizzati o radiazioni laser di classe 4;
- n)** le pretese per indennità di carattere penale, in particolare i «danni punitivi» e i «danni esemplari»;
- o)** le pretese per danni causati da:
- amianto;
 - diossido di silicio (silice);
 - idrocarburi clorurati;
 - dietilstilbestrolo (DES);
 - ossichinolina (SMON);
 - farmaci che influenzano la gravidanza (anticoncezionali, abortivi, induttori dell'ovulazione);
 - prodotti di origine umana, come gli organi del corpo umano o i loro derivati (sangue, plasma, organi o parti di organi, ecc.);
 - protesi;
 - tabacco e prodotti derivati dal tabacco;
 - vaccini e sieri;
 - agenti responsabili di encefalopatie spongiformi (ESB, malattia di Creutzfeldt-Jakob, ecc.);
 - ureaformaldeide;
 - thimerosal, fluoxetina, fenilpropanolamina (PBA), metilfenidato, troglitazone, statine, fenfluramina, dexfenfluramina, fentermina, ossicodone/Oxycontin, butorfanolo, bromocriptina, isotretinoina, amiodarone, cisapride, rizoma piperis, methystici, paroxetina, terfenadina, talidomide, chinolinolo, efedrina e fibrati, tossina botulinica di tipo A, clozapina, loxapina, olanzapina, quetiapina e risperidone;
 - virus HIV e relative conseguenze;

- p) la responsabilità civile derivante dall'esistenza o dall'attività di raccordi e collegamenti ferroviari;
- q) le pretese per tutti i tipi di danni, indipendentemente dalle cause concomitanti, imputabili direttamente o indirettamente ad atti di guerra, ostilità di natura bellica, disordini di ogni genere o atti di terrorismo;
- r) le pretese per i danni derivanti direttamente dagli effetti di radiazioni non ionizzanti, responsabili di campi elettromagnetici e interferenze elettromagnetiche o mufte tossiche.

A12 Qual è la protezione giuridica penale?

a) Estensione della copertura

Al verificarsi di un sinistro di responsabilità civile derivante dalla proprietà di immobili o fondi menzionati nella polizza coperto nel quadro delle condizioni generali di assicurazione di Immobilia, che ha causato una lesione corporale e/o un danno materiale con conseguente avvio di una procedura penale contro il contraente, Fortuna si assume le relative spese.

b) Liquidazione dei sinistri

Fortuna concorda l'iter da seguire con l'assicurato senza ricorrere a mandatari esterni, a meno che ciò non si riveli necessario. Solo Fortuna è autorizzata a conferire mandati. In tal caso, Fortuna propone all'assicurato un rappresentante legale idoneo. L'assicurato ha tuttavia il diritto di proporre, al posto del rappresentante designato da Fortuna, tre rappresentanti di sua scelta.

Se l'assicurato incarica un avvocato senza previo consenso di Fortuna, quest'ultima può rifiutare l'assunzione delle spese.

c) Prestazioni assicurate

Fino all'importo della somma d'assicurazione, Fortuna copre le spese seguenti: spese risultanti dall'intervento di Fortuna, onorari del mandatario (avvocato, agente d'affari ecc.), emolumenti giudiziari e altre spese di processo, indennità riconosciute alla controparte (ad eccezione delle indennità aggiudicate a titolo di risarcimento danni), spese di perizia ordinate dalla giustizia.

Eventuali multe sono tuttavia sempre a carico dell'assicurato.

Le indennità giudiziarie e le altre indennità riconosciute all'assicurato nel quadro di una procedura penale assicurata sono acquisite da Fortuna fino a concorrenza delle sue prestazioni.

d) Validità territoriale e somma d'assicurazione

La difesa penale dell'assicurato è coperta in caso di controversie con foro giuridico in Svizzera.

La somma d'assicurazione accordata ammonta a CHF 500 000 per evento assicurato.

e) Obblighi

Non appena l'assicurato viene a conoscenza di un sinistro per il quale Fortuna dovrebbe intervenire, quest'ultima dovrà esserne informata il prima possibile. In caso contrario, Fortuna ha il diritto di rifiutare o ridurre le prestazioni.

B Sinistro

B1 Quali obblighi incombono agli assicurati?

- a) Gli assicurati devono eliminare a loro spese ed entro un limite di tempo appropriato ogni situazione di fatto pericolosa che possa causare un danno e di cui la Compagnia ha chiesto l'eliminazione.
- b) Se gli assicurati violano obblighi di legge o contrattuali per propria colpa, abbiamo la facoltà di ridurre o non accordare l'indennizzo. L'indennizzo verrà ridotto nella stessa misura in cui gli assicurati, tramite la violazione dell'obbligo, hanno contribuito al verificarsi del danno o alla sua entità. Se gli assicurati sono in grado di dimostrare che il loro comportamento non ha influito sul verificarsi del danno o sulla sua entità, l'indennizzo non sarà ridotto.
- c) Se lei non rispetta l'obbligo di collaborare per giustificare la richiesta assicurativa, possiamo chiederle di farlo per iscritto, fissandole un termine di 10 giorni. Se non ottempera a questa richiesta, decade l'obbligo di fornire le prestazioni.

B2 Che fare in caso di sinistro?

Se sopravviene un sinistro le cui conseguenze potrebbero riguardare l'assicurazione, o se sono formulate pretese di risarcimento contro un assicurato, il contraente deve avvertire immediatamente la Compagnia, per iscritto o in un'altra forma che

consenta la prova per testo. Se un sinistro provoca la morte di una persona, la Compagnia deve essere avvertita entro 24 ore.

La Compagnia dovrà essere parimenti informata immediatamente se, in seguito a un sinistro, è preso contro l'assicurato un provvedimento di polizia o iniziata una procedura penale, o se il danneggiato fa valere le sue pretese per via legale. La Compagnia si riserva il diritto di nominare un difensore o un avvocato, al quale l'assicurato deve lasciare procura.

B3 Come si svolge la liquidazione di un sinistro?

- a) La Compagnia si occupa della liquidazione di un sinistro, solo nella misura in cui le pretese oltrepassino la franchigia prevista.
- b) La Compagnia conduce le trattative con il danneggiato. Essa agisce in qualità di rappresentante degli assicurati e la sua liquidazione delle pretese del danneggiato vincola gli assicurati. La Compagnia ha il diritto di versare l'indennità direttamente alla parte lesa, senza dedurre un'eventuale franchigia; in tal caso l'assicurato, rinunciando a qualsiasi obiezione, è tenuto a rimborsare la franchigia alla Compagnia. Senza l'autorizzazione della Compagnia, gli assicurati sono tenuti ad astenersi da qualsiasi trattativa diretta con

il danneggiato o i rappresentanti di questi, per tutto ciò che riguarda le pretese di risarcimento; essi non dovranno riconoscere alcuna pretesa, né concludere transazioni, né versare indennità. Gli assicurati non sono nemmeno abilitati, senza l'autorizzazione della Compagnia, a cedere pretese risultanti da quest'assicurazione a danneggiati o a terzi. Inoltre gli assicurati devono fornire subito alla Compagnia, senza attendere una sua richiesta, tutte le informazioni riguardanti il sinistro e i provvedimenti presi dal danneggiato e infine consegnarle tutti i documenti e le prove riguardanti il sinistro (soprattutto i documenti giudiziari: convocazioni, comparse, giudizi, ecc.) e sostenere la Compagnia il più possibile, nella liquidazione del sinistro (buona fede contrattuale).

- c) Se non si può addivenire a un accordo con il danneggiato ed è intentato un processo, gli assicurati devono affidare la gestione del processo civile alla Compagnia. Questa ne assume le spese nei limiti dell'art. A10. Se è aggiudicato all'assicurato un risarcimento di spese di processo, questo spetta alla Compagnia, purché non si tratti di spese personali dell'assicurato.

B4 Qual è la franchigia a carico dell'assicurato?

Se il contratto non dispone altrimenti, l'assicurato sopporta, in caso di danni materiali e di spese di prevenzione di danni, una franchigia di CHF 100.– per evento.

B5 Diritto di rivalsa

Se a norma di legge non possono essere opposte al danneggiato le disposizioni del presente contratto o della legge federale sul contratto di assicurazione che limitano o annullano la copertura, la Compagnia ha un diritto di rivalsa contro l'assicurato e/o il contraente nella misura in cui essa sarebbe stata autorizzata a ridurre o rifiutare le sue prestazioni.